



## Notizie dal web n. 1/2

5 gennaio 2024

**Concordato preventivo** biennale e accordi preventivi (cooperative compliance) sono le due gambe su cui poggia l'attuazione del **Pnrr** (piano nazionale di ripresa e resilienza) per la riduzione strutturale del **Tax gap** (indice di propensione all'evasione). L'obiettivo, ricorda il documento di oltre 57 pagine firmato dal ministro dell'economia **Giancarlo Giorgetti**, con le linee guida di politica fiscale per il triennio 2024-2026, che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, è la riduzione della 'propensione all'evasione' in tutte le imposte, escluse accise ed IMU, del 5% nel 2023 rispetto al 2019 (target M1C1-116) e del 15% nel 2024 rispetto all'anno d'imposta 2019 (target M1C1-121). Nel 2024 stante ai calcoli si dovranno recuperare circa 12 mld di euro. Come? Nel documento si punta a una maggiore efficacia nei controlli e si guarda con rinnovata attenzione oltre confine: «Particolare attenzione sarà prestata alle analisi dei movimenti di capitale da e verso l'estero per importi rilevanti, per intercettare forme di pianificazione fiscale illecita, meccanismi di sottodimensionamento di base imponibile che sfruttano le asimmetrie impositive e informative tra Stati, nonché fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all'estero». In buona sostanza sguardi e tecnologie (nel documento si fa ripetutamente riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale) si concentreranno sulle violazioni in merito al monitoraggio fiscale e alle false residenze e agli intermediari che hanno violato le norme in termini di pianificazione fiscale. Non solo, la strada battuta per il recupero della cifra da presentare a Bruxelles da cui dipende il pagamento delle restanti rate del Pnrr sarà anche quella del contrasto all'omessa fatturazione, la chiusura delle finte partite Iva, la sospensione delle deleghe di pagamento riportanti in compensazioni crediti fittizi e l'individuazione dei fenomeni di frode realizzati da chi abusa della qualifica di esportatore abituale. Per quanto riguarda l'impulso all'adesione il documento ricorda di aver fissato l'asticella delle lettere di compliance per il 2024 al 40% in più di quelle inviate nel 2019 e di un incremento di gettito dovuto dall'adesione spontanea alle richieste del fisco del 30% sempre rispetto al target del 2019 per questa specifica voce delle lettere di moral suasion. Nel 2019, si ricorda, furono trasmesse in totale 2.130.428 lettere. Il maggior incremento richiesto si tradurrà dunque in una media nel prossimo biennio di 3 milioni di comunicazioni di compliance trasmesse e circa 3 miliardi di gettito prodotto dai documenti che inducono i contribuenti ad "autoregolarizzare" la propria posizione fiscale tramite ravvedimento operoso. Inoltre ieri il ministero dell'economia ha pubblicato l'aggiornamento della relazioni sull'economia non osservata e sull'evasione. Sulla base dell'aggiornamento della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, l'evaso totale risulta a pari a 83,6 miliardi di euro, di cui circa 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con una diminuzione di 2,7 miliardi (-3,1%) rispetto al 2020, di cui 2,2 miliardi sono relativi all'evasione fiscale (-2,9% rispetto al 2020) e 0,5 miliardi all'evasione contributiva (-4,3% rispetto al 2020). Da *Italia Oggi*.



### In questo numero

L'attuazione del PNRR poggia sui patti fiscali

1

Per le macerie post sisma depositi temporanei

2

Il Milleproroghe mette fuori gioco il DM "Ambiente"

3

Sentenza del Consiglio di Stato sui muri perimetrali

4

La Corte di Cassazione sul lieve impatto paesaggistico

4

Da Intesa Sanpaolo piano di aiuti per esodati da Superbonus

5



## Per le macerie post sisma depositi temporanei

Il comma 423, articolo 1 del maxi emendamento sostitutivo del Ddl di Bilancio 2024 si occupa della gestione dei rifiuti causati dalle macerie prodotte dal sisma che, il 24 agosto 2016, ha colpito le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria.

Le modifiche riguardano i commi 7 e 13-ter dell'articolo 28 del Dl 189/2016 dedicato ai conseguenti interventi urgenti.

La modifica del comma 7 differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine relativo alle concessioni per i siti di deposito temporaneo dei rifiuti rappresentati dalle macerie e da quanto prodotto dalle opere di ricostruzione. Infatti, fino alla fine dell'anno prossimo, «previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica», sono individuati eventuali e ulteriori siti per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti fino al 31 dicembre 2024, autorizzati a ricevere e detenere i rifiuti. I siti di deposito temporaneo, già individuati dall'ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 391/ 2016, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2024 e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a 12 mesi.

Fino al 31 dicembre 2024, per velocizzare il recupero e lo smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga aumenti di quantità e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa istruttoria semplificata della loro idoneità e compatibilità.

La modifica al comma 13-ter del citato Dl 189/2016 sposta al 31 dicembre 2024 anche il termine previsto per la deroga alla disciplina sulle terre e rocce di scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza. Questa deroga prevede che, qualora non siano contaminati, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, i materiali possano essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2024, in siti di deposito intermedio, in qualità di sottoprodotti fin dall'origine.

Un'ulteriore modifica è data dall'articolo 424 del Ddl di Bilancio e riguarda l'articolo 28-bis, comma 2, del citato Dl 189/2016. Si tratta del protrarsi fino al 31 dicembre 2024 del regime particolarmente agevolato nella gestione delle macerie che permette, previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione circa l'effettivo avvio a recupero, di aumentare del 70% la quantità di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 e avviati alle operazioni di recupero nel sito interessato. L'aumento della quantità è commisurato sul quantitativo indicato nell'autorizzazione ordinaria o semplificata. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario per la ricostruzione la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, ora ricondotta alla Regione. Da NT+.



## Il Milleproroghe mette fuori gioco il Dm “Ambiente”

Persisterà nello stato di stand-by fino alla sostituzione del Dm Ambiente sull'end of waste degli inerti di origine minerale o derivanti da operazioni di demolizione. Reso inefficace a due mesi dalla sua entrata in vigore, ossia prima ancora che scattassero gli obblighi di adeguamento per gli operatori del settore, quel provvedimento (Dm 152 del 2022) non è mai stato operativo e mai lo diventerà. A prolungarne l'agonia verso una morte certa è il Dl Milleproroghe: la bozza di Dl approvata in Consiglio dei ministri il 28 dicembre fa slittare ancora il termine di adeguamento alle disposizioni contenute nel Dm, portandola al 4 novembre 2024, data in cui dovrebbe essere, salvo colpi di scena, in vigore il decreto del ministero dell'Ambiente destinato a sostituire il regolamento messo in stand-by.

Il Dm del 2022 era stato concepito con l'intento di facilitare l'immissione sul mercato degli inerti recuperati come prodotti in grado di competere con le materie prime vergini, garantendo al contempo la salvaguardia della salute e dell'ambiente. Aveva, però, attirato aspre critiche dall'Anpar, l'associazione che riunisce i produttori di aggregati riciclati e dall'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili. Diversi i punti incriminati, ma soprattutto erano entrati nel mirino dell'Anpar alcuni parametri di controllo sulla qualità del prodotto finale, giudicati eccessivamente severi, tanto che la loro entrata in vigore avrebbe – affermavano i produttori di aggregati riciclati - causato il blocco dell'attività di riciclo e quindi della filiera del recupero dei materiali disciplinati dal Dm.

Di fatto, dopo un ricorso al Tar da parte degli operatori del settore, dopo la proroga del periodo transitorio del Dm da parte del Milleproroghe dello scorso anno e in seguito all'apertura di un'istruttoria tecnica da parte del ministero dell'Ambiente, il decreto 152 è stato riscritto (si veda l'articolo dello scorso 21 dicembre), dando risposta a buona parte delle rimostranze degli stakeholder e accogliendo le varie richieste di correzione, tra cui quella di differenziare in base alla destinazione finale i parametri e i valori limite da ricercare nell'aggregato recuperato. Ora il nuovo regolamento sulla cessazione della classifica di rifiuto degli inerti è al vaglio di Bruxelles: lo schema di Dm è stato notificato alla Commissione Ue lo scorso 14 dicembre per espletare la procedura informativa cui sono sottoposte le regolamentazioni tecniche (il termine del periodo di standstill è previsto per il 15 marzo 2024). Terminato il periodo di “sosta” a Bruxelles che dura tre mesi, ma può essere prolungato nel caso vi siano osservazioni da parte degli altri Stati membri, il provvedimento può percorrere la strada verso la pubblicazione in “Gazzetta ufficiale” e dunque entrare in vigore prima del risveglio del vecchio regolamento.

E, seppure per imprevedibili ragioni il nuovo Dm non dovesse arrivare al traguardo della Gazzetta in tempo per diventare efficace prima del 4 novembre 2024, potrà pensarci il Milleproroghe 2025 a riposizionare le date secondo i desiderati incastri. Da NT+.

## Sentenza del Consiglio di Stato sui muri perimetrali

Trasformare un muretto di recinzione di altezza inferiore al metro in un muro alto due metri, con l'aggiunta di un cancello e pilastri di sostegno in cemento armato richiede il titolo edilizio. Lo ha affermato il Consiglio di Stato respingendo l'appello di un residente in un comune campano che si era visto ordinare la demolizione dell'intervento con il quale è stata rafforzata una preesistente recinzione, al punto da renderla un manufatto del tutto diverso e - come hanno concordemente valutato Pa e Giudici - in grado di produrre un impatto sul territorio.

Nel caso specifico, come emerge dalla descrizione tecnica che si legge nella pronuncia [n.10941/2023](#) pubblicata il 18 dicembre, l'iniziale muretto alto meno di un metro sormontato da rete metallica ha lasciato il posto a «una recinzione di altezza complessiva di mt 2,00 con sviluppo totale per circa 45,00 ml, nonché nell'installazione di un cancello in ferro di circa 5,00 mt luce netta delimitato da due pilastri in muratura avente dimensioni 60x60 cm ed altezza mt 2,70». Intervento che l'autore ha qualificato come manutenzione straordinaria. Secondo il Consiglio di Stato, invece, «non vi è dubbio che una simile modifica dell'opera originaria, a seguito di un intervento demolitivo ricostruttivo, abbia un impatto notevole sul territorio e richieda pertanto il permesso di costruire». I giudici della Seconda Sezione del Consiglio di Stato hanno ricordato che «in relazione al regime edilizio applicabile al muro di recinzione esso va commisurato sull'impatto effettivo che determina sul preesistente assetto territoriale: laddove non viene superata la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti è sufficiente la S.C.I.A., ove, come nel caso di specie l'intervento presenta una notevole dimensione è necessario il permesso di costruire». Nel corso del giudizio di primo grado l'autore ha presentato Scia in sanatoria, che il Comune non ha esaminato. Su questo punto Palazzo Spada taglia corto: «non si tratterebbe del titolo edilizio comunque utile per legittimare l'opera realizzata». Da NT+.

## La Corte di Cassazione sul lieve impatto paesaggistico

La rimovibilità dell'opera e il suo utilizzo non consentono automaticamente di caratterizzarla come di «lieve impatto paesaggistico» in base alla tipologia indicata dal Dpr 31/2017, che invece è soggetta a stretta interpretazione, cioè non estensiva. Lo ha precisato la Corte di Cassazione che si è pronunciata sul caso di un intervento edilizio che il promotore ha sostenuto rientrare tra quelli per i quali non fosse necessaria l'autorizzazione paesaggistica in forza del Dpr 31/2017 che appunto elenca varie fattispecie con caratteristiche di nullo o minimo impatto paesaggistico per le quali applicare una procedura semplificata. Nel caso specifico, l'interessato aveva realizzato quattro pilastri sormontati da sette travi in legno e da una grata metallica. Secondo l'autore, tale intervento rientrava tra le «installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo» (Punto A.17 dell'allegato A del citato Dpr). La tesi ha trovato accoglienza presso il Tribunale di Lecce e presso la Corte d'appello di Lecce. Di tutt'altro avviso la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della procura presso la Corte d'appello di Lecce. La tesi dell'accusa - accolta dai giudici della Terza Sezione Penale - è che la casistica contenuta nel Dpr 31/2017 ha una «valenza esplicativa e non derogatoria di norme superiori, e quindi le opere in contestazione composte di quattro pilastri che sorreggono sette travi oltre che da una grata in ferro che amplia la superficie di una terrazza, da esaminarsi congiuntamente, non potrebbero includersi tra quelle strutture leggere e facilmente amovibili per le quali il Dpr sancisce l'esclusione della necessità di una previa autorizzazione paesaggistica. Né si tratterebbe di opere precarie». I giudici ricordano che le previsioni del Dpr 31/2017 hanno natura regolamentare e vanno sempre interpretate in conformità al codice dei Beni culturali, «e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività». La valutazione condotta alla luce del principio teso a caratterizzare gli interventi appunto di lieve entità, «tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo». In altre parole, il fatto che la struttura fosse, come indicato al punto A17 dell'allegato A del Dpr «una installazione esterna posta a corredo di attività economica, costituita da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo» non comportava automaticamente anche la caratteristica del basso impatto sul paesaggio. «Ciò che significa - si legge nella pronuncia [n.50766/2023](#) depositata il 20 dicembre - che il profilo essenziale degli interventi così previsti attiene pur sempre allo scarso impatto dell'opera come tale, e la ulteriore precisazione della facile amovibilità o dello stabile collegamento al suolo devono intendersi come conseguenza della suddetta caratteristica di fondo, e non come requisiti che da soli e in quanto tali possano sottrarre al campo di operatività della autorizzazione paesaggistica gli interventi in parola». da NT+.

## Avviato da Intesa Sanpaolo piano di aiuti per esodati dal Superbonus

Intervenire per sbloccare le situazioni di emergenza, utilizzando la propria capacità fiscale per aiutare famiglie e piccole imprese. A partire dal caso di molti esodati del 110 per cento. Mentre la vicenda del superbonus arriva, tra molti scossoni, alla conclusione, Intesa Sanpaolo tiene aperto il fronte del sostegno a chi rischia di restare scottato dalle operazioni di ristrutturazione: è arrivato, infatti, a 110 milioni l'importo dei crediti incagliati che la banca, attraverso un accordo con l'associazione che rappresenta gli esodati, ha dato disponibilità a sbloccare. Un impegno che, nel 2024, è destinato a salire. E che va pesato anche alla luce di un dato: Intesa è in assoluto il soggetto che più si è mosso per l'acquisto dei bonus edilizi. Dall'inizio a oggi ha acquisito circa 27 miliardi di crediti.

L'intervento nasce nel contesto di difficoltà affrontate in questi mesi dai cosiddetti "esodati del superbonus", per effetto del blocco della cessione dei crediti fiscali, operato da moltissimi soggetti. «Tante imprese e famiglie – spiega Anna Roscio, responsabile imprese Banca dei territori di Intesa Sanpaolo (guidata da Stefano Barrese) - si sono trovate con crediti incagliati. Spesso avevano ceduto un primo Sal per poi riscontrare un blocco del loro intermediario. Sottoscrivendo questo accordo, è venuta fuori una realtà drammatica. Molte persone avevano fatto ricorso a forme di indebitamento per recuperare la liquidità, peggiorando la loro posizione. Per questo abbiamo deciso di incrementare i nostri sostegni, dai 50 originari fino a 110 milioni».

Il mercato, esploso dopo la nascita del superbonus, si è progressivamente ripiegato ed è stato abbandonato da molti intermediari. Centinaia di famiglie sono, così, rimaste in attesa di liquidare le loro agevolazioni. Adesso Intesa è intervenuta per sostenerne circa 500, tutte orfane di altri intermediari. Ma nel 2024 si andrà anche oltre. «Siamo disponibili – dice Roscio - a incrementare i nostri sostegni, man mano che libereremo capacità fiscale con le recessioni a terzi». L'accordo, sulla base delle richieste dell'associazione degli esodati, ha previsto un limite massimo di cessione per ogni socio, in modo di allargare il perimetro dell'intervento.

Non è la sola nuova misura messa in campo da Intesa, nel campo dei bonus edilizi. Un altro fronte importante riguarda la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016. Qui è attivo un protocollo tra Intesa Sanpaolo e il commissario Guido Castelli, attraverso il quale è stato riservato un plafond di 600 milioni di crediti legati alla misura del supersismabonus nei cantieri della ricostruzione. In concreto, sono crediti derivati da ristrutturazioni che la banca acquisterà. Bisogna ricordare che in questi territori è attiva una deroga che consente, fino a tutto il 2025, di beneficiare del supersismabonus al 110%, assistito sia dalla cessione che dallo sconto in fattura. Quindi, non scatterà il taglio degli sconti fiscali al 70 per cento. La banca sta già lavorando a un accordo simile per la ricostruzione dell'Aquila: qui saranno messi a disposizione altri fondi.

Nel 2024, comunque, il fronte degli acquisti di crediti non sarà chiuso. Intesa Sanpaolo guarderà, però, a quelle operazioni che sono ancora consentite dalle norme, con un'attenzione particolare al sociale. «Abbiamo già molte richieste da Onlus e fondazioni – conclude Roscio -, per noi si apre il capitolo della riqualificazione da destinare a finalità sociali, insieme a quello dell'housing sociale». Da *NT+*.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

**TELEFONO:**


0817645851

**MAIL**

info@ancecampania.it

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA



*ANCE Campania – uffici*